



CIRCOLO DIDATTICO "GAETANO DEVITOFRANCESCO"

P.za Ugenti, 17 – Tel. 080/622005 - Fax 080/622340 - 70025 Grumo Appula (BA) - CF: 93437850725

P.E.: baee10500t@istruzione.it; P.E.C.: baee10500t@pec.istruzione.it

Web: <http://www.cddevitofrancesco.it>

Prot. n. 1078

Grumo Appula, 31.05.2016

REGOLAMENTO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art. 1 Premessa

- Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni Scuola ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.
- Il Collegio Docenti e il Consiglio di Circolo sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone chiamate a far parte del Comitato di valutazione.
- La funzione valutativa del Dirigente Scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali, previste nel D.Lgs. 165/2001 art. 25, di *valorizzazione delle risorse umane* e di *assicurazione della qualità dei processi formativi* garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Art. 2 Finalità

- Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del Comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti nel processo di miglioramento dell'organizzazione.
- Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare interventi mirati utili al miglioramento.
- Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.
- La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Art. 3 Composizione, modalità di scelta dei componenti

- Il Comitato di valutazione
 - è istituito presso il C.D "Devitofrancesco" senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pertanto nessun compenso è previsto per i membri;
 - dura in carica tre anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18;
 - è presieduto dal Dirigente Scolastico;
- I componenti dell'Organo sono tre docenti, di cui due scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio di Circolo, due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Circolo ed un componente esterno, individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
- Nella prima riunione è prevista la nomina da parte del Presidente di un segretario con il compito di redigere processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal Presidente e dal segretario stesso e steso su apposito registro a pagine numerate da conservare agli atti dell'Istituto.
- La scelta dei membri docenti in seno al Collegio Docenti avviene preferibilmente con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di n. 2 preferenze. Sono ammesse auto candidature o proposte di candidature. Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano con contratto a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgono il loro servizio per almeno tre anni nell'Istituto.

- e) La scelta del membro docente da parte del Consiglio di Circolo è definita preferibilmente con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di n. 1 preferenza. Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che il docente scelto sia un docente a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgono il loro servizio per almeno tre anni nell'Istituto.
- f) Il Consiglio di Circolo sceglie i rappresentanti dei genitori. Per evitare la decadenza dalla carica in quanto non appartenente alla componente scolastica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuno che la scelta ricada su genitori i cui figli permangono studenti dell'Istituto per almeno un triennio. Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente le seguenti:
 1. Auto candidatura o proposta di candidatura;
 2. Votazione a scrutinio segreto con l'espressione di n. 1 preferenza.

Art. 4 Costituzione e insediamento, Convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato

- a) A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti suindicati.
- b) Il Dirigente Scolastico, quale Presidente del Comitato di Valutazione, provvede alla prima convocazione per l'insediamento.
- c) Il Comitato è convocato dal Presidente:
 - in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell'art. 11 del Testo Unico di cui al decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129 art. 1 della Legge 107/2015;
 - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
 - ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art. 448 del D.Lgs. 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 D.Lgs. 297/94.
- d) La convocazione del Comitato deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. In casi straordinari ed urgenti il Comitato può essere convocato con un preavviso di un solo giorno.
- e) La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo e mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso ovvero a mezzo mail inviate ai componenti; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Comitato.
- f) L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Comitato. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione e comunicato ai membri con comunicazione diretta e/o pubblicazione all'albo.
- g) Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, compilato su apposito registro a pagine numerate.
- h) La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno degli aventi titolo a partecipare alla riunione. In tal caso il Presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.
- i) Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
- e) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- f) Relativamente alla natura del voto validamente espresso, l'astensione non è considerata una manifestazione di "volontà valida".

Art. 5 Compiti del Comitato

- a) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) dell'art. 11 del Testo Unico di cui al decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129 art. 1 della Legge 107/2015. I criteri possono essere modificati entro il 30 novembre di ogni anno scolastico successivo; si procede alla revisione dei criteri su richiesta del Dirigente Scolastico e/o dei due terzi dei componenti del Comitato stesso.

- b) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 del Testo Unico di cui al decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dal comma 129 art. 1 della Legge 107/2015 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di *tutor* il quale dovrà presentare un'istruttoria.
- c) Valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. n. 297/1994 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del citato T.U. (Riabilitazione).

Art. 6 Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

- a) Il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza formali vincoli. Tuttavia il Comitato, nella sua interezza, può prendere in considerazione eventuali proposte presentate dagli Organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, RSU, ecc.).
- b) I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti:
 - contratto a tempo indeterminato e titolarità presso l'Istituzione Scolastica;
 - assenza di azioni disciplinari irrogate nell'anno di riferimento;
 - presenza in servizio fino al termine delle attività didattiche e/o esami di Stato se previsti, per un congruo numero di giorni, pari al 90%, indipendentemente dalla tipologia delle assenze previste dal CCNL (con esclusione del diritto di sciopero/permessi sindacali RSU); la suddetta percentuale di presenza potrà essere ridotta sino al limite dell'85% dal Dirigente Scolastico, a discrezione di quest'ultimo, per singoli e specifici casi.
- c) Le aree di valutazione sono quelle indicate dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 lettere a), b) e c), come modificato dal comma 129 art. 1 della Legge 107/2015. In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità, anche assegnandovi valore e pesi diversi. La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall'insieme delle tre aree.
- d) Il Comitato non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per ordine di scuola o per diverse tipologie di docenti. Si ritiene opportuno tuttavia che la premialità sia assegnata in linea di massima ad uguale percentuale di docenti nei due ordini di scuola.
- e) Il bonus premiale è destinato a non meno del 20% del numero totale dei docenti di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio nell'istituzione scolastica.
- f) I criteri elaborati dal Comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell'art. 27 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D. Lgs. n. 297/1994.
- g) La scelta dei criteri deve essere coerente con POF a.s. 2015/2016, con il PTOF aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel P.d.M.
- h) Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri, gli strumenti di verifica ed eventualmente il peso di ogni area.

Art. 7 Raccolta dati

- a) Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una scheda /format la cui compilazione viene - previo comunicato specifico del Dirigente - richiesta direttamente ai singoli docenti.
- b) Ai docenti va precisato quanto segue:
 - le dichiarazioni debbono essere documentabili/verificabili; dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico;
 - tali dichiarazioni non escludono la verifica da parte del Dirigente, cui spetta l'attribuzione del *bonus* alla luce dei criteri stabiliti dal Comitato;
 - alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del Dirigente in termini di attribuzione alla luce della loro documentabilità.

Art. 8 Pubblicità degli atti

- a) La pubblicità degli atti del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'Albo di Istituto, della copia integrale - sottoscritta dal presidente e dal segretario - del testo delle deliberazioni adottate dal Comitato stesso.

- b) La pubblicazione all'Albo avviene entro il termine massimo di venti giorni dalla relativa seduta del Comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 15 giorni.
- c) I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.
- d) La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A., dal fatto che tutti i docenti sono potenziali destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

Art. 9 Modifiche al Regolamento

- a) Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Comitato.
- b) Il presente regolamento è valido sino a necessità di modifica



Marie A. Castos

June Murray

